



COPIA

COMUNE DI TAGLIO DI PO

PROVINCIA DI ROVIGO

N. **23** DEL 12-02-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE A.M. A PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO IL C.I.A.S.S. AI SENSI DELLA LEGGE 311/2004 ART. 1 COMMA 557

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **13:15**, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno

Eseguito l'appello risultano:

SIVIERO FRANCESCO	SINDACO	P
FIORAVANTI ALBERTO	VICE SINDACO	P
BOSCARO SILVIA	ASSESSORE	A
MARANGONI DAVIDE	ASSESSORE	P
PASETTO VERONICA	ASSESSORE	A

Assiste alla seduta il Sig. **RODELLA CINZIA** VICE SEGRETARIO Comunale.

Il Signor **SIVIERO FRANCESCO** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che il Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali (per brevità di seguito denominato C.I.A.S.S.), con nota acquisita al protocollo generale il 22.01.2018 al n. 879, chiede il rinnovo l'autorizzazione di incarico al dipendente dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, geom. Alessio Mantovani, ad espletare dodici ore di lavoro presso il Consorzio, necessario a garantire, operatività, funzionalità e continuità all'espletamento dei normali compiti d'ufficio per tutto l'anno 2018, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1 – comma 557 – della legge 311/2004;

Rilevato che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, che pertanto, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Dato atto che, il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25.05.2005, e il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 in data 04.10.2005, raffigurano tale disposto come una normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga legittima al principio di esclusività e non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali, espresso dall'art. 53, comma 1, dello stesso D.Lgs. 165/2001, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

Fatto presente che quest'ultimo non potrà superare, infatti la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;

A tal fine si precisa che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi;

Visto il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;

Atteso che con parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza;

Fatto presente che l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza;

Vista la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali;

Dato atto che le speciali facoltà normative e procedurali sopra richiamate risultano tuttora attuali ed applicabili;

Vista la disponibilità del dipendente geom. Alessio Mantovani, dipendente dell'Area Tecnica, allo svolgimento delle funzioni tecniche richieste , al di fuori dell'orario di lavoro, giusto quanto prevede l'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

Dato atto che:

- le prestazioni lavorative del dipendente presso il C.i.a.s.s. si svolgeranno esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e di lavoro presso questo Ente e saranno regolate da principi di flessibilità tali da non gravare in alcun modo sulle esigenze di servizio sia ordinarie che straordinarie del Comune di Taglio di Po, come peraltro finora garantito ed avvenuto;
- tale forma di incarico da parte di altre amministrazioni pubbliche risulta prevista e consentita dall'ordinamento in generale (Art. 53 D.Lgs 165/2001 norme generali sull'ordinamento del lavoro pubblico) ed in particolare nella forma di che trattasi dal citato art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;
- l'attività complessiva non supererà le n. 48 ore settimanali, sommando le prestazioni svolte presso il Comune di Taglio di Po e il C.i.a.s.s.;
- Il rilascio dell'autorizzazione non comporta alcun onere, né diretto né indiretto, a carico di questo Ente e potrà essere revocata in caso di necessità;

Sentito la Responsabile dell'Area Tecnica, la quale ha espresso il proprio parere favorevole considerando l'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, anche di carattere organizzativo, tra l'incarico per cui è richiesta l'autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente;

Ritenuto opportuno, autorizzare il dipendente Alessio Mantovani, a prestare attività lavorativa presso il C.i.a.s.s., in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 nel **limite massimo di 12 ore** settimanali fino al 31.12.2018;

Precisato altresì che comunque ed in ogni caso il dipendente autorizzato dovrà assicurare il regolare svolgimento delle proprie mansioni d'ufficio presso questo Ente;

Ritenuto nello spirito di collaborazione che contraddistingue i rapporti tra le amministrazioni comunali, accogliere la richiesta presentata e di concedere pertanto l'autorizzazione, così come richiesto dal C.i.a.s.s.;

Visto lo schema di protocollo di intesa da stipularsi tra il Comune di Taglio di Po e l'Ente proponente C.i.a.s.s.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che non si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, il geom. Alessio Mantovani, dipendente comunale assegnato all'Area Tecnica inquadrato nella Cat. C p.e.o 3, a prestare attività lavorativa presso il C.i.a.s.s., che deve far fronte a determinate esigenze, con l'ausilio di risorse umane professionalmente competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, dalla data di stipula dell'accordo e **fino al 31 dicembre 2018**, per massimo n. **12 ore settimanali** secondo le condizioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;
2. Di dare atto che la suddetta collaborazione sarà svolta al di fuori del normale orario d'ufficio, per un massimo di n. 6 ore settimanali, e sarà pienamente compatibile con l'espletamento dei propri compiti presso questa Amministrazione;

3. Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il C.i.a.s.s. sarà a carico del Consorzio medesimo;
4. Di approvare l'allegato schema di convenzione, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da stipularsi tra il Comune di Taglio di Po e l'Ente proponente Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali;
5. Di stabilire che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del Settore di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sotsesa;
6. Di autorizzare il Responsabile dell'ufficio Personale alla stipula della relativa convenzione;
7. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs 33/2013 e in particolare, all'art. 23, disponendone la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in forma sintetica:

Provvedimento	Delibera di Giunta Comunale n. ... del .02.2018
Oggetto	Espressione parere favorevole allo svolgimento di collaborazione temporanea presso il C.i.a.s.s. da parte di dipendente pubblico
Contenuto sintetico	La Giunta Comunale esprime parere favorevole al rilascio di apposita autorizzazione allo svolgimento di collaborazione temporanea ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 presso il C.i.a.s.s.da parte di un dipendente
Eventuale spesa prevista	Nessuna spesa prevista
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Richiesta autorizzazione da parte del C.i.a.s.s. di Corbola, prot. 879 del 22.01.2018

8. Di trasmettere copia della presente al C.i.a.s.s. e al dipendente interessato.

Inoltre, stante l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge.

Allegati:

- Schema di Convenzione.

SCHEMA

CONVENZIONE CON IL CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI ED IL COMUNE DI TAGLIO DI PO PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004 E ART. 14 CCNL 22.1.2004.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, tra i Signori:
 _____, nella sua qualità di _____ - del Comune di Taglio di Po, la quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso, giusto provvedimento n.....del.....;

- _____, in qualità di _____ - del Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali, il/la quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Consorzio che rappresenta, autorizzato alla firma dello stesso giusto provvedimento n.del.....;

PREMESSO

- che il Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali con nota acquisita al protocollo generale il 22.01.2018 al n. 0879 per garantire operatività e funzionalità, ha avanzato richiesta di poter utilizzare un dipendente dell'Ufficio Tecnico per garantire l'espletamento dei normali compiti d'ufficio per l'anno 2018;
- che risulta possibile, in base alla normativa vigente ed in particolare in base all'art.1, comma 557, della legge 311/2004, conferire l'incarico di prestazioni lavorative a tempo parziale, previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- che il Comune di Taglio di Po, operate le dovute verifiche sulla situazione della propria dotazione organica, valutata la proposta di utilizzo a tempo parziale del Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene potersi acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue:

- 1) Il Comune di Taglio di Po autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'utilizzo temporaneo presso il Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali del proprio dipendente a tempo indeterminato e pieno, Sig. Mantovani Alessio Cat. C p.e.o 3, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni - autonomie locali, stipulato in data 22.1.2004 ed art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004.
- 2) Il Sig. Mantovani Alessio presterà la propria attività presso il Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali, al di fuori del normale orario di lavoro in essere presso il Comune di Taglio di Po, per un **monte orario massimo di 12 ore settimanali**, per lo svolgimento delle funzioni tecniche richieste fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché del rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Taglio di Po.
- 3) In nessun caso l'utilizzazione del dipendente presso il Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dei Servizi di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di Taglio di Po, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa.
- 4) Il presente accordo decorre dale sarà valido fino al 31.12.2018.
- 5) I responsabili dei servizi interessati avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro sia giornaliero che settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita di 48 ore nei due enti. Saranno

garantiti i periodi minimi di riposo e del godimento irrinunciabile delle ferie e di tutti gli altri periodi di congedo dovuti per legge;

- 6) Sarà onere del Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali, durante il periodo di fruizione delle prestazioni della dipendente in oggetto, garantire l'osservanza di tutte le disposizioni citate;
- 7) Di disporre che la remunerazione dell'attività prestata dal dipendente presso il Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali sarà quantificata ed erogata direttamente dall'ente utilizzatore ed in ogni caso nessun onere potrà essere posto a carico del Comune di Taglio di Po;
- 8) Di dare atto infine che non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali e il Sig. Mantovani Alessio, giusta interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell' 8 maggio 2008;
- 9) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art.14 CCNL 22.1.2004 citato.

Taglio di Po

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

**AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE A.M. A PRESTAZIONI LAVORATIVE PRESSO
IL C.I.A.S.S. AI SENSI DELLA LEGGE 311/2004 ART. 1 COMMA 557**

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to RODELLA CINZIA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to SIVIERO FRANCESCO



Il VICE SEGRETARIO Comunale
F.to RODELLA CINZIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 14-02-2018 all'Albo on-line ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li 14-02-2018



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 14-02-2018

Il Vice Segretario Comunale
Rodella Cinzia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(ART. 125 D.LGS 18 8 2000 N. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 14-02-2018 g pubblicazione ai capigruppo consiliari.



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(ART. 134 COMMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi Art. 134 comma 3 d.lgs 18.8 2000 n. 267.



Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA